

**STATUTO
di Ente Fiera di Isola della Scala S.r.l.**

**TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA**

Art. 1

Denominazione

1.1. E' costituita una società a responsabilità limitata con la seguente denominazione: "ENTE FIERA DI ISOLA DELLA SCALA S.r.l.".

1.2. La Società opera nel settore dell'organizzazione e gestione di eventi fieristici secondo gli scopi previsti dall'art. 4 del presente statuto, e svolge la propria attività in condizioni di concorrenza con altri operatori economici sul libero mercato.

1.3. Ente Fiera Srl non è una società in house e non risulta soggetta all'esercizio del "controllo analogo" da parte del socio pubblico, né riveste la natura giuridica di "organismo di diritto pubblico".

Nel perseguire le proprie finalità statutarie la Società è tenuta ad operare nel rispetto della normativa nazionale e dei principi comunitari di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, in ottemperanza agli indirizzi impartiti dal Comune di Isola della Scala, che è soggetto titolare della responsabilità per attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 Cod. Civ.

Art. 2

Sede

2.1 La sede della società è in Comune di Isola della Scala (Vr), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione Cod. Civ.

2.2 L'attuale indirizzo potrà essere variato con decisione dell'organo amministrativo purché nell'ambito dello stesso Comune.

2.3 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) in altre località, purché all'interno della Regione Veneto, al fine di perseguire gli scopi sociali ed istituzionali; spetta invece ai soci decidere la istituzione di sedi secondarie nonché la loro soppressione (la relativa decisione è da considerarsi modifica statutaria).

Art. 3

Durata

3.1 La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilaquaranta, salvo proroga od anticipato scioglimento.

Art. 4

Oggetto

4.1 La società ha per oggetto:

a) l'organizzazione e la gestione in forma diretta, indiretta e/o associata di manifestazioni fieristiche, culinarie e a carattere espositivo;

b) attività commerciale nei soli limiti dello stretto collegamento con le finalità istituzionali;

c) la promozione e la realizzazione di saloni specializzati, esposizioni; mostre mercato sia direttamente che indirettamente anche collaborando con associazioni, consorzi, società, imprese e attraverso attività editoriale diretta;

d) la fornitura di servizi connessi all'organizzazione di eventi fieristici come a titolo esemplificativo servizi di promozione, marketing, management e staff amministrativo logistico, organizzativo ed informatico;

e) la promozione, l'organizzazione di aggregazioni e di imprese aventi lo scopo di sviluppare la commercializzazione di beni e servizi, fra cui il turismo;

f) la promozione attraverso gli strumenti ritenuti più idonei, il raccordo tra la ricerca scientifica ed il mondo delle imprese con particolare riferimento alla diffusione di nuove tecnologie;

g) l'organizzazione e la gestione di servizi reali per le imprese al fine di promuovere l'immagine dei prodotti e la loro diffusione sui mercati nazionali ed internazionali;

h) la promozione di marchi di origine e di qualità;

i) l'esercizio di ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande, sia in forma di ristorante, trattoria, pizzeria, paninoteca, spaghetteria, steak-house, fast food, saloon, birreria, osteria, pub, che mediante l'utilizzo e/o l'esercizio di attività di catering;

j) l'acquisto, la costruzione, la gestione, la locazione e la vendita di impianti sportivi e ricreativi, musei e parchi archeologici, zoologici, botanici e marini;

k) l'organizzazione di spettacoli, intrattenimenti e manifestazioni canore, musicali, teatrali, fieristiche, sportive, enogastronomiche, culturali, folkloristiche e più in generale di intrattenimento ricreativo aperto al pubblico;

l) la promozione e la diffusione di tradizioni, ricorrenze, usanze etniche, folkloristiche e culturali tipiche, anche con importazione ed esportazione, la riproduzione e l'utilizzazione di ambienti, musiche, audiovisivi - anche attraverso l'acquisizione di licenze, brevetti e prodotti hardware e software, opere cinematografiche e letterarie, abbigliamento, materiali, macchinari e giochi, merci, animali, alimenti e bevande di provenienza originale e/o similmente prodotti e/o riprodotti.

4.2 Nel perseguimento di tali scopi la Società potrà svolgere le seguenti attività:

- la promozione, il management e la realizzazione di studi, ricerche, analisi di fattibilità e progetti;

- l'esecuzione, il management di studi e progettazioni aventi ad oggetto la realizzazione, ristrutturazione o manutenzione di quartieri, fieristici o comunque di sistemi immobiliari destinati o destinabili ad attività fieristiche o ad esse connesse;

- l'acquisto e/o la costruzione, la gestione diretta ed indiretta di quartieri fieristici o di sistemi immobiliari destinati o destinabili ad attività fieristiche o ad esse connesse, nonché l'esecuzione di lavori edili, opere ed impianti in genere, anche in economia, sui medesimi.

4.3 In via non prevalente, ma accessoria e strumentale ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie, opportune od utili per il conseguimento del proprio oggetto sociale, nonché - subordinatamente alle autorizzazioni di competenza degli enti pubblici soci ai sensi di legge e del presente statuto costituire nuove società, consorzi, cooperative ed associazioni, acquisire direttamente o indirettamente, partecipazioni in società, consorzi,

cooperative, ed associazioni già esistenti, anche esteri, aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, concedere fideiussioni, avalli e prestare garanzie reali a favore di terzi, il tutto con espressa esclusione delle attività non consentite dalla Legge ed in particolare dell'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e di intermediazione finanziaria, se non nei limiti consentiti dal D.Lgs. 1 Settembre 1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni

TITOLO II CAPITALE E PARTECIPAZIONI

Art. 5

Capitale Sociale

5.1 Il capitale sociale è di Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00).

5.2 L'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel Registro delle Imprese, non deve essere autorizzato con decisione dei soci.

5.3 La società potrà aumentare il capitale, conformemente alle disposizioni di legge in materia, sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.

5.4 L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti, d'opera e, comunque, di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica conformemente alle previsioni di legge.

5.5 In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, la comunicazione ai soci relativa all'offerta di sottoscrizione deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale forma di comunicazione non è necessaria per i soci presenti alla deliberazione di aumento, per i quali la comunicazione si intende effettuata a seguito dell'adozione della deliberazione medesima.

5.6 Ove la deliberazione di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti consenta che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi, i soci che esercitano il diritto di sottoscrizione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione relativamente all'acquisto delle partecipazioni che siano rimaste non optate.

5.7 Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter Cod. Civ. l'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

5.8 Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. Tale polizza o fideiussione potrà essere sostituita dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

5.9 In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso, motivando le ragioni di tale omissioni nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482 bis, comma 2, Cod. Civ.

Art. 6

Soci

6.1. Potranno essere soci, previa apposita delibera dell'Assemblea, soltanto le persone giuridiche pubbliche di cui all'art. 11 Cod. Civ., nonché le persone giuridiche costituite per la promozione dello sviluppo economico della comunità locale.

6.2 Le partecipazioni detenute dai soci persone giuridiche pubbliche ex art. 11 Cod. Civ. devono costituire una quota non inferiore all'80% (ottanta per cento) del capitale sociale.

6.3 La partecipazione del Comune di Isola della Scala per il primo anno di costituzione della società è stabilita nella totalità del capitale sociale (100% (cento per cento); successivamente la stessa non potrà essere inferiore al 67% (sessantasette per cento) del capitale sociale.

6.4 La partecipazione riservata ai privati non potrà eccedere il 20% (venti per cento) del capitale sociale, limitando la quota del singolo socio ad un massimo del 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

Art. 7

Partecipazioni e diritti sociali

7.1 Le partecipazioni che compongono il capitale sociale sono disciplinate dall'art. 2468 Cod. Civ.

7.2 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo che per i seguenti particolari diritti spettanti in via esclusiva ai seguenti soci ai sensi dell'art. 2468, comma 3, Cod. Civ.:

- al socio "Comune di Isola della Scala" spetta il diritto particolare di nominare un numero di amministratori proporzionale alla propria quota di partecipazione, comunque arrotondato al numero intero superiore.

7.3 I diritti di cui al precedente punto 7.2 possono essere modificati con delibera assembleare da adottarsi con il consenso unanime di tutti i soci.

Art. 8

Diritti frazionari

8.1 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 Cod. Civ. salvo quanto disposto dall'articolo 2471, comma 3, Cod. Civ.

Art. 9

Apporti e Finanziamento dei soci

9.1. La società può acquisire, anche in misura non proporzionale, dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso.

9.2 La società può acquisire finanziamenti dai soci con obbligo di rimborso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci. I finanziamenti effettuati dai soci, sulla base di trattative personalizzate, si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

9.3 Il rimborso degli apporti e dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della

società, deve essere restituito.

9.4 I contributi, i versamenti e i finanziamenti dei soci alla società effettuati a qualsiasi titolo non saranno in alcun modo produttivi di interessi, salvo che sia diversamente pattuito in forma scritta. Non costituiscono sopravvenienze attive agli effetti tributari i versamenti fatti dai soci a fondo perduto, in conto capitale o a copertura di perdite, nonché la rinuncia da parte dei soci a crediti verso la società conformemente alla normativa fiscale vigente.

Art. 10

Emissione di Titoli di Debito

10.1 La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia. La decisione relativa all'emissione di titoli di debito è riservata alla competenza esclusiva dei soci.

Art. 11

Trasferimento di quote

11.1 Fermo restando il vincolo della proprietà pubblica di cui al precedente art. 6, le quote sociali potranno essere trasferite per atto tra vivi nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

11.2 In caso di alienazione a titolo oneroso delle quote, o di porzione di esse, gli altri soci avranno diritto di prelazione per l'acquisto.

11.3 Il socio che intende trasferire a titolo oneroso la sua quota, o parte di essa, deve darne comunicazione agli altri soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio dei soci risultante dal Registro delle Imprese, contenente le modalità di pagamento ed il prezzo di vendita.

11.4 Chi esercita la prelazione deve darne comunicazione al socio alienante entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta di vendita, con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita al socio alienante al domicilio risultante dall'offerta di vendita.

11.5 In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, la quota sarà ripartita tra gli stessi in proporzione della quota di capitale posseduta.

11.6 Tutti gli obblighi e le formalità relativi al diritto di prelazione non saranno necessari qualora la cessione di quota sia approvata all'unanimità dell'assemblea, o qualora la rinuncia del diritto di prelazione da parte degli altri soci venga espressa mediante intervento al relativo atto.

Art. 12

Recesso del socio

12.1 I soci hanno diritto di recedere dalla società nei soli casi previsti dalla legge.

12.2 Per le modalità ed i termini relativi all'esercizio del recesso si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2437-bis Cod. Civ.

12.3 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13

Esclusione del socio

13.1 Può essere escluso per giusta causa il socio che:

- a) sia dichiarato interdetto o inabilitato, con decisione definitiva;
- b) sia sottoposto a procedure concorsuali;

c) risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della Società, diversi da quelli assunti a titolo di conferimento (i quali trovano disciplina nell'art. 2466 Cod. Civ);

d) nell'ipotesi in cui eserciti per conto proprio o di terzi un'attività concorrente con quella della società, salvo il consenso scritto degli altri soci;

e) acquisisca direttamente o indirettamente, senza il consenso degli altri soci, la maggioranza del capitale di società concorrente.

13.2 L'esclusione deve essere approvata dai soci. Ai fini del calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

13.3 La deliberazione di esclusione deve essere notificata, a cura degli amministratori, al socio escluso. L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.

Art. 14

Liquidazione della partecipazione

14.1 Nei casi in cui il rapporto sociale si sciogla limitatamente ad un socio (recesso, esclusione) questi o i suoi eredi, hanno diritto al rimborso della partecipazione in proporzione al valore del patrimonio sociale al momento dello scioglimento del rapporto.

14.2 Il patrimonio sociale verrà valutato tenendo conto della consistenza patrimoniale della società, delle sue prospettive reddituali, nonché del suo valore di mercato sulla base di una situazione patrimoniale redatta al momento dello scioglimento del rapporto sociale.

14.3 In caso di disaccordo sulla valutazione della partecipazione, la determinazione della stessa sarà compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Verona, ai sensi dell'articolo 2473, comma 3, Cod. Civ.

14.4 L'organo amministrativo deve senza indugio offrire la partecipazione del socio il cui rapporto sociale si è sciolto, in opzione agli altri soci in proporzione alle partecipazioni da questi possedute. Per l'esercizio dell'opzione i soci hanno un termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della offerta suddetta; coloro che esercitano l'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione sulle partecipazioni rimaste inoprate. I soci hanno in ogni caso facoltà di indicare il nominativo del terzo cui la partecipazione inoprate possa essere ceduta.

14.5 Il nominativo del terzo cui cedere le partecipazioni inoprate è determinato concordemente da tutti i soci.

14.6 In caso di mancato collocamento della partecipazione a soci o a terzi, la stessa dovrà essere rimborsata utilizzando riserve disponibili senza ridurre il capitale sociale ed accrescendo la partecipazione medesima proporzionalmente agli altri soci. In mancanza di riserve disponibili, il rimborso sarà effettuato riducendo in misura corrispondente il capitale sociale, con conseguente applicazione dell'articolo 2482 Cod. Civ; qualora non risulti possibile il rimborso della partecipazione, la società verrà posta in liquidazione.

Nel caso di esclusione, tuttavia, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2473 bis Cod Civ. il rimborso della partecipazione non potrà avvenire

mediante riduzione del capitale sociale.

14.7 Il rimborso della partecipazione deve essere eseguito entro 6 (sei) mesi dallo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio.

TITOLO III DECISIONI DEI SOCI

Art. 15

Competenze dell'Assemblea

15.1 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori, il loro compenso e la loro revoca;
- 3) la nomina del collegio sindacale o del revisore unico, i loro compensi e la loro revoca;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) l'esclusione dei soci;
- 7) l'emissione di titoli di debito;
- 8) la decisione da deliberare in sede di approvazione del bilancio d'esercizio o successivamente, se ritenuto opportuno, in merito al compimento e all'ammontare annuo di atti che comportino la cessione di beni, la prestazione dei servizi o l'elargizione di somme di denaro a titolo gratuito, a titolo di beneficenza o per fini di utilità sociale o culturale;
- 9) la decisione in merito al compimento degli atti concernenti l'ordinaria e la straordinaria amministrazione non previsti e autorizzati in sede di approvazione del bilancio preventivo di cui al successivo punto 10);
- 10) l'approvazione del bilancio di previsione - sulla base di proposta che l'organo amministrativo trasmette ai soci entro il 31 gennaio di ogni anno - con la indicazione di tutte le manifestazioni che si intendono attuare nell'esercizio;
- 11) l'approvazione degli indirizzi in ordine alla programmazione delle attività e alle scelte strategiche della gestione societaria;
- 12) l'adozione dei provvedimenti che garantiscono il perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, fissati dall'Amministrazione pubblica controllante;
- 13) l'adozione dei regolamenti interni per la disciplina degli ambiti operativi della gestione societaria;
- 14) le altre materie riservate dalla legge e dal presente statuto.

15.2 I soci decidono, inoltre, sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

15.3 E' fatto divieto ai soci di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 16

Adozioni delle decisioni dei soci

16.1 Le decisioni dei soci sono adottate mediante delibera assembleare.

16.2 Ogni socio (o altro soggetto avente diritto di voto in suo luogo) regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese ha diritto di partecipare all'Assemblea ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua

partecipazione. Non possono partecipare i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Art. 17 **Assemblea**

17.1 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo su richiesta di uno degli Amministratori, del Collegio Sindacale o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

17.2 Se l'organo amministrativo debitamente interpellato non provvede alla convocazione entro il termine di un mese dalla richiesta, la convocazione potrà essere direttamente effettuata dal richiedente.

17.3 L'avviso di convocazione è inviato mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata, eventualmente anticipata per telefax o posta elettronica, spedita ai soci, amministratori, sindaci e revisore almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere indicazione del giorno, dell'ora e del luogo, anche fuori dalla sede sociale, purchè all'interno della Regione Veneto, dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare con le informazioni necessarie.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

17.4 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci o revisori, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Nel verbale dovrà darsi atto della presenza degli amministratori, dei sindaci o del revisore, se nominati, o della circostanza che i medesimi siano stati informati della riunione.

17.5 L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purchè in territorio italiano.

17.6 L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione (audio e video), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti e di ciò dovrà essere dato atto nel verbale.

17.7 Il socio può farsi rappresentare in assemblea, anche da non soci. La delega deve essere conferita per scritto e la relativa documentazione è conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La delega conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. E' ammessa anche la delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La delega conferita per una singola assemblea totalitaria di cui al precedente art. 17.4 deve indicare le materie da porre all'ordine del giorno.

17.8 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta

l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. Il presidente è assistito da un segretario anche non socio, nominato dall'assemblea.

17.9 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza del capitale sociale.

Sono, in ogni caso, fatti salvi i quorum richiesti da specifiche disposizioni di legge.

Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime partecipazioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

Art. 18

Amministrazione

18.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri con mandato di durata triennale, come da deliberazione motivata dell'Assemblea da assumersi in conformità alle vigenti disposizioni di legge. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ne designa il Presidente.

18.2 La nomina e la revoca dell'organo amministrativo sono riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea. L'organo è investito di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge e del presente atto costitutivo e statuto.

18.3 Nel caso di nomina di organo amministrativo collegiale, qualora venga meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione in carica si intenderà decaduto l'intero Consiglio.

18.4 Non possono essere nominati amministratori i dipendenti degli enti pubblici controllanti o vigilanti.

18.5 Previa autorizzazione dell'assemblea, possono essere attribuite deleghe gestionali al presidente del consiglio di amministrazione.

18.6 Il vice presidente, ove nominato, è da intendersi, quale sostituto in caso di assenza o impedimento del presidente, senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi.

18.7 I compensi degli amministratori sono determinati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389 Cod. Civ e vengono stabiliti in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia.

18.8 È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

18.9 La cessazione dell'organo amministrativo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 19

Funzionamento del consiglio di amministrazione

19.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia nella sede sociale che altrove, purchè in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario, almeno un consigliere o l'organo di controllo.

19.2 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i componenti dell'organo amministrativo e, se nominato, dell'organo di controllo, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (ad esempio fax, posta elettronica certificata o lettera raccomandata) almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonchè l'ordine del giorno.

19.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e il revisore unico o, in caso di nomina del collegio sindacale, tutti i suoi membri.

19.4 Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

19.5 L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

19.6 Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 20

Rappresentanza sociale

20.1 Nel caso di nomina di un Amministratore Unico, la rappresentanza generale, sostanziale e processuale della società, spetta allo stesso in via esclusiva.

20.2 Nel caso di nomina di un consiglio di amministrazione la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- al presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al vicepresidente, se nominato;
- all'amministratore delegato, nei limiti della delega.

20.3 L'organo amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti.

TITOLO V CONTROLLI

Art. 21

Diritti dei soci non amministratori

21.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno pieno diritto di accesso agli atti della Società, nonché diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 22

Organo di controllo

22.1 Quale organo di controllo, l'Assemblea, con decisione da adottarsi a

sensi del precedente art. 15 è tenuta a nominare:

- o il Collegio Sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 23;

- o un Revisore unico, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 24.

22.2 L'incarico dell'organo di controllo ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

22.3 L'incarico di cui sopra può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale.

Art. 23

Collegio sindacale

23.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del collegio sindacale è designato dall'Assemblea in sede di nomina. Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di società per azioni (art. 2477 Cod. Civ.).

23.2 Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis Cod. Civ. ed esercita il controllo contabile; in relazione a ciò il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori legali iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 Cod. Civ.

Art. 24

Revisione

24.1 In alternativa al Collegio Sindacale il controllo contabile della società può essere esercitato da un Revisore legale iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

24.2 Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 Cod. Civ.

24.3 Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter Cod. Civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies Cod. Civ..

TITOLO VI

BILANCIO ED UTILI

Art. 25

Bilancio

25.1 Gli esercizi sociali si aprono il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

25.2 Alla fine di ciascun esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

25.3 Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, entro centoottanta giorni dalla suddetta chiusura; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 Cod. Civ. le ragioni della dilazione.

25.4 Entro 30 (trenta) giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso il Registro delle Imprese copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.

Art. 26

Distribuzione degli utili

26.1 La decisione dell'assemblea dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

26.2 Gli utili saranno ripartiti come segue:

- il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva, nei limiti di cui all'art. 2430 Cod. Civ.;
- il 95% (novantacinque per cento) ai soci in misura proporzionale alla partecipazione sociale da ciascuno di essi posseduta, salvo diversa decisione dei soci nei limiti consentiti dalla legge.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 27

Scioglimento e liquidazione

27.1 La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

27.2 La liquidazione della società sarà effettuata da uno o più liquidatori.

27.3 L'organo amministrativo, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, deve convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, su:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Art. 28

Revoca dello stato di liquidazione

28.1 La Società, nel rispetto della normativa di legge, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.

28.2 In caso di revoca dello stato di liquidazione, al socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.

28.3 La deliberazione che revoca lo stato di liquidazione ha effetto solo dopo due mesi dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento di quelli che non hanno dato il consenso.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

Clausola compromissoria

29.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (o revisore unico) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di

tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

29.2 Gli arbitri giudicheranno ritualmente, secondo la procedura prevista dall'art. 806 e ss. del Cod. Proc Civ.

29.3 Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

29.4 Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

29.5 Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dell'Assemblea dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente art. 12.

Art. 30

Risoluzione dei contrasti sulla gestione della società

30.1 I contrasti fra coloro che hanno il potere di amministrare in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società, quando determinano insorgenza di un dissidio insanabile secondo il prudente apprezzamento di ciascuno degli interessati, sono deferite ad un professionista con studio nella provincia ove la società ha la propria sede, nominato, su istanza della parte più diligente, contenente dettagliate indicazioni del dissidio dal presidente dell'ordine dei Dottori Commercialisti del Distretto in cui la società ha sede. Il professionista potrà altresì essere scelto di comune accordo tra le parti interessate.

30.2 Il professionista nominato o scelto dovrà comunicare tempestivamente alle parti, mediante posta elettronica certificata, raccomandata A.R. o fax, la propria accettazione dell'incarico, con indicazione delle modalità e dei termini del procedimento di risoluzione del contrasto che egli intende adottare nel rispetto del contraddittorio tra le parti in contrasto.

30.3 Il professionista dovrà in ogni caso comunicare alle parti, con i medesimi mezzi di cui sopra, la propria determinazione ai fini della risoluzione del conflitto entro trenta giorni dalla accettazione dell'incarico.

30.4 La decisione di cui sopra non è reclamabile ed è impugnabile ai sensi di legge.

Art. 31

Recapiti e comunicazioni

31.1 Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci verranno effettuate utilizzando il domicilio di ciascun socio risultante dal Registro delle Imprese.

31.2 Ogni modifica del domicilio dei soci ai sensi del presente articolo verrà effettuata mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo che provvederà ad annotarla nel Registro delle Imprese.

31.3 Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per mancata

comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

31.4 Tutte le modalità di comunicazione possono essere sostituite con raccomandata consegnata a mani del destinatario che controfirma per ricevuta.

Art. 32

Trasparenza

32.1 La società adempie agli obblighi previsti dai D.Lgs n. 33/2013 e n. 175/2016, assicurando il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, anche attraverso la pubblicazione e l'aggiornamento tempestivi dei dati relativi, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 3 e 6 D.Lgs. n. 33/2013.

32.2 La società provvede alla trasmissione agli enti pubblici soci dei verbali dell'Assemblea e dell'organo amministrativo, nonché dei dati che di volta in volta verranno dagli stessi richiesti per l'adempimento degli obblighi di trasparenza di loro competenza.

32.3 La società promuove altresì l'applicazione dei principi di trasparenza di cui all'art. 22, commi 1, lett.b) ed all'art. 2 del D.Lgs. n. 33/2013 anche nei confronti delle proprie società controllate.

Art. 33

Rinvio

33.1 Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

F.to Fenzi Alberto

F.to Giovanna Iorini notaio (L.S.)